



Pratica n. 130/2018

Settore 02 - Polizia Municipale e Sicurezza Urbana
Unità Operativa Segreteria Comando e Servizi

Dirigente titolare del Settore: Pierpaolo Marullo

ATTO SINDACALE N. 115 DEL 03/07/2018

OGGETTO

DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DETENZIONE DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO, BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO NELLE ZONE ADIACENTI ALLE 5 ARENE ALLESTITE SUL LUNGOMARE DI RICCIONE DURANTE IL PERIODO DAL 01/07/2018 AL GIORNO 06/07/2018 IN CORRISPONDENZA DELL'EVENTO SPORTIVO DENOMINATO FESTIVAL DEL SOLE XIV

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza n.557 – Cat. A4/2018 – Gab datata 1 Luglio 2018 avente ad oggetto l'evento Sportivo denominato "Festival del Sole";

Premesso che durante il periodo compreso fra il giorno 01/07/2018 e il giorno 06/07/2018 in corrispondenza dell'evento sportivo denominato "Festival del Sole XIV" che promuove le libere esibizioni di squadre provenienti da tutto il mondo si assisterà, oltre ad un elevato afflusso di atleti, anche e soprattutto ad un significativo incremento di afflusso di persone in corrispondenza delle 5 Arene appositamente allestite sul lungomare di Riccione nel raggio di complessivo di 3 Km;

Premesso che le esibizioni si svolgeranno dalle ore 20.00 alle ore 23.30, durante le serate a partire dal 1° al 6 Luglio nelle 5 Arene all'uopo allestite sul lungomare di Riccione nel raggio di 3 km a partire da P.le San Martino fino a Viale Angiolieri, denominate, Arena Sud, Arena Roma, Arena Giardini, Arena Alba e Arena Nord e che tutte le arene saranno attrezzate con pedane e palchi per le esibizioni impianti audio e luci e tribune con ingresso gratuito per il pubblico.

Premesso che inoltre sarà allestito un "Festival Village" situato di fronte alla stazione Ferroviaria all'interno del parco Papa Giovanni Paolo II ove si terranno nell'arco della giornata, work shop sulla ginnastica e lo sport

Considerato, tale manifestazione richiamerà un elevato numero di persone soprattutto di giovane età e che la tipologia di evento, nonché le condizioni climatiche tipiche del periodo indurranno ad un notevole consumo di bevande;

Considerato altresì che nell'euforia collettiva le bevande in contenitori di vetro potrebbero fare registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione nelle aree adiacenti alle 5 Arene sopra indicate con dispersione di un consistente quantitativo di bottiglie di vetro i cui frammenti in caso di rottura potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;



Ritenuto altresì di dover evitare che chi si reca in corrispondenza delle 5 Arene sopra indicate vi possa arrivare già in possesso di bottiglie bicchieri e contenitori di vetro;

Valutato che l'accesso all'area degli eventi con lattine o bottiglie di plastica chiuse e piene possa essere potenziale fonte di pericolo per l'incolumità delle persone;

Preso atto che resta ferma per le attività autorizzate su tutto il territorio comunale la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande stesse in vetro all'interno dei rispettivi locali. I gestori avranno cura di recuperare i vuoti delle bevande somministrate in vetro.

Preso atto che per quanto concerne la zona al di sopra della statale è prevista la possibilità per i commercianti itineranti autorizzati di cui all'art. 16 del Regolamento di Polizia Urbana (atto C.C. N.16 DEL 19/05/2016) procedere con la vendita delle dette tipologie di bevande

Visto l'art. 54 del D.lgs 267/2000 ed il decreto del Ministero degli Interni del 05 agosto 2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

Visto l'art. 7 del regolamento di polizia urbana, (atto C.C. n. 16 del 19.05.2016) che vieta ai titolari e ai gestori di attività commerciali al dettaglio, su aree private esercitate in sede fissa (ivi comprese quelle di vendita esercitata esclusivamente mediante apparecchi automatici) e su aree pubbliche, di circoli od associazioni private, di attività artigianali, di esercizi di somministrazione, di vendere per asporto o cedere a qualsiasi titolo, bevande di qualunque specie, racchiuse in contenitori di vetro, dalle ore 19,00 alle ore 02,00

ORDINA

- Che nell'area situata al di sotto della statale parallelamente alle 5 arene allestite sul lungomare di Riccione nel raggio di 3 km a partire dal P.le San Martino fino al Viale Angiolieri nell'orario compreso fra le ore 19.00 e le ore 02.00 sia vietato:

- a chiunque, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, e i venditori itineranti ancorché autorizzati di svolgere attività di vendita, somministrazione o cessione per asporto a qualsiasi titolo di bevande in recipienti o contenitori di vetro;
- consumare detenere o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

- Che nelle aree adiacenti l'Arena Sud, Arena Roma, Arena Giardini, Arena Alba e Arena Nord sia vietato accedere con lattine o bottiglie di plastica chiuse e/o piene.

Resta ferma per le attività autorizzate su tutto il territorio comunale la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica e nelle lattine e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande stesse in vetro all'interno dei rispettivi locali. I gestori avranno cura di recuperare i vuoti delle bevande somministrate in vetro.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:



Al Sig. Prefetto di Rimini;
Al Sig. Questore di Rimini;
Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Riccione;
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Riccione;
Al Comando sottosezione della Polizia Stradale di Riccione;
Al Comando provinciale della Guardia di Finanza;
Al Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale.

Agli agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa di euro 400,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Segretario Comunale
Assessori
Presidente Consiglio Comunale
Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.
Sindaco
Vice Sindaco
Unità Operativa Segreteria Comando e Servizi

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Sindaco
TOSI RENATA
(Documento Firmato Digitalmente)